

07193/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/02/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADOLFO DI VIRGINIO
Dott. ARTURO CORTESE
Dott. VINCENZO ROTUNDO
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Dott. ERCOLE APRILE

- Presidente - SENTENZA N. 284
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 34594/2012
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nei confronti di:

avverso la sentenza n. 345/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del 12/04/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giuseppe VOLPE*, che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udito il difensore Avv.to
del ricorso

che ha concluso per il rigetto

FATTO

Con sentenza del 30.03.2011 il Tribunale di Potenza dichiarava colpevole del reato previsto dall'art. 343 c.p. (con le conseguenti condanne, penale e civile), per avere, nel corso dell'udienza tenuta il 23.05.2005 dalla dott.ssa [redacted] quale giudice del Tribunale civile di Lecce in un procedimento che vedeva il contrapposto quale attore al Comune di Lecce, offeso l'onore e il prestigio della Invitto, profferendo al suo indirizzo, senza alcuna pertinenza con l'oggetto del giudizio, la seguente frase: "L'avvocato [redacted] è noto di essere il difensore di [redacted] nel giudizio pendente avanti a questo Tribunale per la separazione del dott. [redacted]. Rileva...che la dott.ssa Invitto, odierno Magistrato assegnatario del presente giudizio, risulterebbe essere stata la partner di una relazione extraconiugale del dott. [redacted] durante il rapporto di coniugio con la [redacted]".

Rilevava il Tribunale che, pur essendo vera la circostanza riferita dal [redacted] e pur essendo la frase anzidetta funzionale alla istanza di ricusazione della Invitto da lui formalizzata nella stessa udienza, il tono e le espressioni usate, con l'accento in particolare al carattere "extraconiugale" della relazione, connotavano negativamente la circostanza stessa in modo del tutto ultroneo rispetto alla finalità perseguita.

Su appello del prevenuto la Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 12.04.2012 assolveva il [redacted] dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato, sul rilievo che con la frase incriminata il [redacted] al di là delle modalità eccessive adoperate, non avesse altro intento che quello di ottenere l'astensione della Invitto, come confermato anche dal fatto che le aveva anteriormente rivolto un riservato invito in tal senso.

Propone ricorso per cassazione la parte civile [redacted] deducendo che:

--- nella frase incriminata la relazione della Invitto con il [redacted] veniva temporalmente collocata in una fase di normale rapporto di coniugio dell'uomo, con quanto ne consegue in termini di valutazione morale della condotta dello stesso e del partner, laddove essa relazione era stata intrapresa quando il [redacted] aveva già in corso la causa di separazione con la propria moglie;

--- la finalità ricusatoria perseguita dall'imputato non esclude la consapevolezza da parte del [redacted] sufficiente a integrare il dolo del [redacted]

reato, di usare nei confronti della Invitto una espressione intrinsecamente oltraggiosa.

Ha presentato memoria la difesa del

DIRITTO

La ricostruzione dell'episodio effettuata dai Giudici di merito non è in discussione.

Parte ricorrente censura la valutazione soggettiva della condotta ascritta all'imputato, assumendo che la natura dell'espressione da lui adoperata, considerato anche il momento dell'insorta relazione sentimentale, successivo all'avvio del procedimento di separazione coniugale del era intrinsecamente oltraggiosa, e ciò è sufficiente a integrare il dolo del reato, non rilevando in contrario la lecita finalità ricusatoria perseguita.

Il ricorso è infondato.

Il giudice d'appello, invero, dopo aver riconosciuto sussistente – con confessata “difficoltà” – l'elemento oggettivo del reato, ne ha escluso l'elemento soggettivo, in base al rilievo che il passaggio della dichiarazione concernente la relazione extraconiugale, in ragione del suo riferimento non direttamente alla na al e del contesto in cui la dichiarazione fu resa, finalizzato alla richiesta di ricusazione e connotato da un previo corretto invito all'astensione rivolto alla non può considerarsi in sé manifestamente offensivo (circostanza che sarebbe intrinsecamente integrativa del dolo) e si risolve in definitiva in una mera formale illustrazione della situazione legittimante l'istanza ricusatoria. Tale rilievo appare logico e ragionevole; né a diverse conclusioni può condurre la precisazione che la relazione fra la Invitto e il sorse solo dopo che quest'ultimo aveva avviato il procedimento di separazione dalla moglie, posto che, da un lato, tale circostanza (allo stato peraltro non verificabile) non escludeva comunque il “rapporto di coniugio” (onde la dichiarazione non può essere tacciata di falsità) e, dall'altro, come si è detto, la carica di offensività comunque attribuibile all'espressione in esame non riguardava certamente in via diretta e pregnante la Invitto bensì il

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma in data 8 febbraio 2013

Il Consigliere estensore

A. Cortese

Il Presidente

A. Di Virginio

